


AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LE OPPORTUNITA' DI UNA LEGGE

Legge 9 gennaio 2004 n. 6 – entrata in vigore da marzo 2004

Ha introdotto la nuova figura dell'**Amministratore di sostegno** e modificato in parte le norme relative all'interdizione (artt.388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile).

Finalità: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia (anche temporanea) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.



Il beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato - (Il Giudice è tenuto a nominare la persona scelta dal beneficiario)

Familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle, noni, nipoti)

Persona stabilmente convivente

Parenti entro il 4° grado (pronipoti, cugini, prozii)

Affini entro il 2° grado (parenti del coniuge, anche se deceduto)

Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali (**art. 406**) – Se sono a conoscenza di fatti tale che richiedano l'apertura del procedimento, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o comunque a fornirne notizia al pubblico ministero.

Associazione – Se i Servizi Sanitari e Sociali non sono in grado di fare quanto sopra, una associazione può segnalare la questione alla procura della repubblica.

Pubblico Ministero

Curatore - Tutore

Art. 413 - Gli stessi sopra indicati possono chiedere la revoca o la modifica del decreto
Il Giudice può disporre in qualsiasi momenti la revoca del decreto di nomina

CHI PUO' DIVENTARLO – art. 408

Il coniuge non separato legalmente
La persona stabilmente convivente
Padre o madre
Figli
Fratelli o sorelle
Parente entro il 4° grado
Persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
Altra persona idonea alla tutela dell'interessato

L'Amministratore di sostegno può compiere solo gli atti a lui espressamente riservati dal giudice tutelare con il decreto di nomina

Art. 409 - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non indicati nella nomina e compiere quello che gli è necessario a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana

CHI NON PUO' DIVENTARLO – ART. 408

Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

Art. 412 - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Stessa cosa vale per il beneficiario.

Art. 410 - Doveri dell'amministratore

E' tenuto a farlo
Deve farlo gratuitamente
Deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
Deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso
Deve rendere conto al giudice, nei tempi stabiliti dallo stesso, del proprio operato.
Non è tenuto a rimanere in carica oltre 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o discendenti
Alla fine della procedura deve presentare anche il rendiconto finale

Procedura – Artt. 407 - 408

Il Giudice gode della più assoluta discrezionalità per valutare la persona più adatta. La scelta dell'Amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario quindi, prima della nomina vaglia tutta una serie di situazioni esistenti o anche future (fa indagini presso i familiari, parenti e amici, dispone accertamenti di natura medica ecc.)

Ha l'obbligo di ascoltare personalmente il beneficiario e se questi indica qualcuno, il Giudice è tenuto a nominare la persona scelta (sempre compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona)

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Giudice provvederà alla nomina dell'Amministratore; il suo decreto diventa immediatamente esecutivo. (art. 405)

Informazioni

A Modena il Giudice Tutelare è il dr. STANZANI. Prevede anche la possibilità di nominare, oltre all'Amministratore di sostegno, un co-amministratore.

Per la procedura delle pratiche:

RICORSO PRESENTATO AL GIUDICE TUT.
Si avvia la nomina di Amministratore di

NOTIZIA LA PUBBLICO MINISTERO
Se lo ritiene opportuno avvierà lui il procedimento di nomina

Il ricorso va presentato presso il Tribunale **dove in Beneficiario ha la residenza o il domicilio, personalmente dal ricorrente** (anche da più persone ricorrenti) o da una persona delegata

DOVE PUÒ ESSERE PRESENTATO IL RICORSO PER I BENEFICIARI CHE SONO RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA PROVINCIA DI MODENA

Presso la Cancelleria del Tribunale di Modena – Corso Canalgrande 77 – 1° piano
Esistono presso la cancelleria moduli già predisposti
Il ricorso per la nomina è **esente** dal pagamento del contributo unificato – si paga solo una marca da bollo di € 8
Indicare nel ricorso:
I dati anagrafici del beneficiario (generalità, residenza ecc)
Ragioni per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno
Tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del Beneficiario, la sua *"fotografia"*
l'infermità o la menomazione fisica o psichica – situazione patrimoniale – contesto familiare e sociale in cui vive
L'indicazione il più precisa possibile degli atti che l'Amministratore di Sostegno dovrà compiere *assieme* al Beneficiario, nonché quella che compierà *in nome e per conto* del Beneficiario

Allegare tutta la documentazione richiesta

DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

IL GIUDICE TUTELARE
Esamina la pratica
Fissa, con Decreto, la data dell'UDIENZA – Il Decreto contiene l'obbligo di notificare(*) il ricorso a tutti i parenti del Beneficiario (entro il 4° grado) e affini entro il 2° grado
La notifica grava su chi ha presentato il ricorso (oppure sulla cancelleria del Tribunale, a seconda del tribunale di competenza)

(*) notificare = comunicare tramite l'Ufficiale Giudiziario

L'UDIENZA è tenuta, di norma, in Tribunale
Se la persona interessata (il beneficiario) non può muoversi, avviene nel luogo dove la persona si trova (residenza, casa protetta ecc.)

IL GIUDICE DECIDERÀ':

1. **DECRETO DI RIGETTO**

2. **DECRETO DI ACCOGLIMENTO, CHE DEVE CONTENERE:**
Le generalità dell'Amministratore di sostegno e del Beneficiario
Durata dell'incarico
Atti che l'Amministratore di Sostegno compirà in sostituzione del Beneficiario
Atti che possono essere compiuti in affiancamento
Limiti di spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere
Periodicità del **rendiconto** che l'Amministratore di Sostegno dovrà presentare al Giudice circa le attività svolte in relazione alle condizioni di vita del Beneficiario

RENDICONTO (Il modulo si trova presso la Cancelleria del Tribunale di MODENA)
Il rendiconto dovrà contenere:
Attività svolte dall'Amministratore di sostegno
Condizioni di vita personale, familiare e sociale del Beneficiario
Situazione patrimoniale del Beneficiario (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare)
LE ENTRATE – LE SPESE (non allegare le pezze d'appoggio ma conservarle)